



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera per il latte ovino, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell'8.1.2016 e al D.M. 8.1.2020 recante Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino».

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) “*Accordo di filiera*”: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto *Proponente*, gli obiettivi, le azioni, incluso il *Programma*, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei *Soggetti beneficiari*;
- b) “*Accordo di distretto*”: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto *Proponente*, gli obiettivi, le azioni, incluso il *Programma*, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei *Soggetti beneficiari*;
- c) “*Banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscrivere tra il *Ministero* e *CDP* per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei *Finanziamenti*. La convenzione prevede, tra l'altro, la pubblicazione dei fogli informativi e dei costi massimi delle attività di *Banca finanziatrice* e di *Banca autorizzata* relative al presente bando;
- d) “*Banca autorizzata*”: la *Banca finanziatrice* indicata come tale dal *Soggetto Proponente* in sede di domanda per l'accesso al *Contratto di Filiera* o al *Contratto di Distretto* e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal *Ministero* e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il *Ministero* e *CDP*. Resta inteso che la *Banca autorizzata* deve comunque coincidere con una delle *Banche finanziatrici* dello specifico *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*;
- e) “*CDP*”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- f) “*Commercializzazione di prodotti agricoli*”: la detenzione o l'esposizione di un *Prodotto agricolo* allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita;
- g) “*Contratto di filiera*”: il contratto tra il *Ministero* e i *Soggetti beneficiari* che hanno sottoscritto un *Accordo di filiera*, finalizzato alla realizzazione di un *Programma* integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
- h) “*Contratto di distretto*”: il contratto tra il *Ministero* e i *Soggetti beneficiari*, che hanno sottoscritto un *Accordo di distretto*, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un *Programma* volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;

i) “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

j) “*Contributo in conto capitale*”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal *Ministero* e/o dalle regioni e province autonome;

k) “*Decreto*”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 dell'8 gennaio 2016;

l) “*Decreto latte ovino*”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2020, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino»”;

m) “*Filiera agroalimentare*”: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

n) “*Filiera agroenergetica*”: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

o) “*Finanziamento*”: l'insieme del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario*;

p) “*Finanziamento agevolato*”: il *Finanziamento* a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del *FRI*, concesso da *CDP* al *Soggetto Beneficiario* per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

q) “*Finanziamento bancario*”: il *Finanziamento* a medio-lungo termine concesso dalla *Banca finanziatrice* al *Soggetto Beneficiario* per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

r) “*FRF*”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

s) “*Ministero*”: il *Ministero* delle politiche agricole alimentari e forestali;

t) “*PMF*”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

u) “*Prodotto agricolo*”: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v) “*Progetto*”: il programma di interventi proposto dal singolo *Soggetto Beneficiario* aderente ad un *Accordo di distretto*;

w) “*Programma*”: l'insieme dei *Progetti* proposti dai soggetti del distretto aderenti ad un *Accordo di distretto*;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

- x) “*Provvedimenti*”: i bandi emanati dal *Ministero* in attuazione del *Decreto*;
- y) “*Settore agricolo*”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- z) “*Soggetto Beneficiario*”: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun *Provvedimento*;
- aa) “*Soggetti della filiera*”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
- bb) “*Soggetto gestore*”: il *Ministero*, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli *Provvedimenti*;
- cc) “*Soggetto Proponente*”: il soggetto, individuato dai *Soggetti beneficiari*, che assume il ruolo di referente nei confronti del *Ministero* circa l’esecuzione del *Programma*, nonché la rappresentanza dei *Soggetti beneficiari* per tutti i rapporti con il *Ministero* medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- dd) “*Trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un *Prodotto agricolo* a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un *Prodotto agricolo*, o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- ee) “*Regioni meno sviluppate*”: i territori localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE 27.

2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente avviso si applica ai *Contratti di filiera* e ai *Contratti di distretto* di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27.12.2002 n. 289.

2.2 Il *Decreto* disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge n. 289/2002, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei *Contratti di filiera* e dei *Contratti di distretto* per il latte ovino e le relative misure agevolative per la realizzazione dei *Programmi di intervento*.

2.3 L’allegato A del *Decreto* fissa le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto ai sensi dell’art. 7 del D.M. stesso conformemente: con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 *final* del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – *Contratti di filiera e di distretto* - così come modificata con Decisione C(2017) 1635 *final* del 15 marzo 2017; per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, con l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rispettivamente con gli articoli 17, 19 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2.4 Il *Decreto FRI* determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del *Ministero*.

2.5 Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal *Decreto*, dal *Decreto latte ovino* e dal *Decreto FRI*, il presente avviso definisce l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei *Soggetti beneficiari*, le condizioni di ammissibilità dei *Programmi* e/o dei *Progetti*, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai *Contratti di filiera* e *Contratti di distretto* per il latte ovino e i criteri di valutazione dei *Programmi* o *Progetti*. Definisce inoltre le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.

2.6 Le agevolazioni sono concesse nella forma del *Contributo in conto capitale* e del *Finanziamento agevolato*. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del *Contributo in conto capitale*, previste dal *Decreto latte ovino* e da successive eventuali integrazioni delle dotazioni del capitolo di bilancio del *Ministero* n. 7826 programma di gestione 1, sono individuate a valere sulle disponibilità del *Ministero*, delle regioni e delle province autonome. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del *Finanziamento agevolato*, sono individuate a valere sulle disponibilità del *FRI*, di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 2020, n. 9 nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30.12.2004, n. 311.

2.7 Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura di valutazione comparativa delle domande presentate dai *Soggetti proponenti*, valutate positivamente e approvate a seguito di istruttoria condotta sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di valutazione, nonché sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

3.1 I *Soggetti proponenti* e i *Soggetti beneficiari* dei *Contratti di filiera* e dei *Contratti di distretto* sono definiti dall'art. 6 del *Decreto*.

3.2 I *Soggetti proponenti*, di cui all'art. 6, comma 1, del *Decreto*, sono i soli interlocutori del *Ministero* per il *Contratto di filiera* e per il *Contratto di distretto* da loro presentato.

3.3 Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i *Soggetti beneficiari* devono possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 6, comma 3 del *Decreto*:

- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali *Soggetti beneficiari* la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali *Soggetti beneficiari* degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3.3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione”.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 Il *Contratto di filiera* deve interessare un ambito territoriale multiregionale, coerente con la struttura della filiera e con gli obiettivi del contratto stesso. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. Nel caso di interventi su due o più regioni, gli interventi massimi per una regione non potranno superare l'85% del totale.

4.2 Il *Contratto di distretto* si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai *Soggetti beneficiari* e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

4.3 L'integrazione di filiera/distretto è garantita dalla presenza di un *Accordo di filiera* o *Accordo di distretto*. L'*Accordo di filiera* o *Accordo di distretto*, sottoscritto da tutti i *Soggetti beneficiari* e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera/distretto, deve essere allegato alla domanda di accesso del *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*.

4.4 L'*Accordo* deve contenere le seguenti informazioni:

- indicazione del *Soggetto Proponente/capofila*;
- indicazione dei *Soggetti beneficiari* diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all'interno del distretto;
- indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
- durata dell'*Accordo* sottoscritto;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

□ attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori individuati dal *Soggetto Proponente* coerenti con gli obiettivi stessi del *Programma*.

4.5 In funzione della tipologia di intervento proposto, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento:

- a. per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1A dell'Allegato A al *Decreto*, le *PMI* e le grandi imprese;
- b. per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 2A dell'Allegato A al *Decreto*, le *PMI* e le grandi imprese;
- c. per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di cui alla tabella 5A dell'Allegato A al *Decreto*, solo le *PMI*;
- d. per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui alla tabella 3A dell'Allegato A al *Decreto*, le *PMI* e le grandi imprese;
- e. per l'organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre di cui alla tabella 3A dell'Allegato A al *Decreto*, solo le *PMI*;
- f. per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella 4A dell'Allegato A al *Decreto*, le *PMI* e le grandi imprese;
- g. per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 5A dell'Allegato A al *Decreto*, solo le *PMI*.

5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

5.1 Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l'attuazione dei *Contratti di filiera* e dei *Contratti di distretto* sono definite dall'allegato A del *Decreto*, riportato integralmente nell'Allegato "*Spese ammissibili*" al presente avviso.

5.2 Sono ammessi alle agevolazioni i *Contratti di filiera* e *Contratti di distretto* il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro, come stabilito dall'art. 3, comma 3, del *Decreto*. L'importo del *Progetto* di ogni singolo *Soggetto beneficiario* è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 400.000 euro. Per investimenti effettuati da *PMI* esclusivamente in tabella 1 A, dell'Allegato A al *Decreto*, l'importo del *Progetto* per *Soggetto beneficiario* è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 euro. Il valore minimo dell'importo del *Progetto* deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.

5.3 Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. La richiesta di proroga è inoltrata dal *Soggetto Beneficiario*, per il tramite del *Soggetto Proponente*, al *Ministero* secondo le modalità stabilite al successivo punto 14.5.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

5.4 Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al *Decreto*, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del *Progetto*, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del *Decreto latte ovino* (24 febbraio 2020). Le spese direttamente connesse all'attuazione del *Progetto* sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda.

5.5 Gli interventi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il *Progetto* sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

5.6 Gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell'Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell'allegato A al *Decreto*.

5.7 Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

5.8 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili ai sensi della legge in vigore. Non sono ammessi pertanto pagamenti regolati per contanti.

5.9 Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

5.10 Per gli investimenti in tab. 4 A (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo) il progetto di ricerca presentato dal *Soggetto beneficiario* dovrà essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e gli aiuti saranno concessi dal *Ministero* direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

5.11 Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing o noleggio) ad esclusione delle spese di cui alla tabella 3 A purché capitalizzate.

5.12 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*, il *Soggetto Beneficiario* può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.

6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

6.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di *Contributo in conto capitale* e di *Finanziamento agevolato* secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 8 del *Decreto* e dall'art. 3 del *Decreto FRI*.

6.2 Le agevolazioni di cui al presente avviso si intendono concesse con la sottoscrizione del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

6.3 Il sistema agevolativo si basa sul principio dell'integrazione tra il *Contributo in conto capitale* e il *Finanziamento*, articolato nelle due componenti di *Finanziamento agevolato* e *Finanziamento bancario*. Ai fini della concessione delle agevolazioni i *Soggetti Beneficiari* devono ottenere un *Finanziamento* bancario, pari al 50% dell'ammontare complessivo del *Finanziamento*, concesso dalle *Banche finanziatrici* che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con *CDP* sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra la stessa e il *Ministero* ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15.07.2005.

6.4 Le agevolazioni nella forma del *Contributo in conto capitale* sono state definite, come indicato nella tabella successiva (Tabella 1), in base alle seguenti condizioni:

- che gli investimenti siano in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (di cui alla tabella 1A dell'allegato A del *Decreto*);
- che la localizzazione degli interventi sia nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- che il *Soggetto Beneficiario* sia una *PMI*;
- che la spesa ammissibile per *Soggetto Beneficiario* sia compresa tra euro 100.000 ed euro 5.000.000.

Tabella 1: limite massimo dell'agevolazione in *Conto capitale* per intervento, tipologia e ammontare della spesa ammissibile e per localizzazione

Agevolazione massima per intervento			Contributo in Conto capitale
Tabella 1 A dell'Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria			
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5milioni	PMI	40%
		GRANDI IMPRESE	20%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	30%
		GRANDI IMPRESE	15%
Investimenti localizzati nelle altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5milioni	PMI	25%
		GRANDI IMPRESE	15%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	20%
		GRANDI IMPRESE	15%
Tabella 2 A dell'Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli			
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni	PMI	40%
		GRANDI IMPRESE	20%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	35%
		GRANDI IMPRESE	15%
Investimenti localizzati nelle altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni	PMI	30%
		GRANDI IMPRESE	20%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	25%
		GRANDI IMPRESE	15%



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

Tabella 3 A dell'Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure promozionali			
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	40%
		GRANDI IMPRESE	20%
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle altre regioni		PMI	30%
		GRANDI IMPRESE	10%
Tabella 4 A dell'Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo			
Progetti proposti da <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	PMI	40%
		GRANDI IMPRESE	20%
Progetti proposti da <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	PMI	35%
		GRANDI IMPRESE	15%
Tabella 5 A dell'Allegato A – Aiuti in esenzione			
Articolo 17	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	Piccole imprese	20%
		Medie imprese	10%
Articolo 19 - <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 2 milioni	PMI	25%
Articolo 19 - <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle altre regioni		PMI	15%
Articolo 41 - <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	35%
Articolo 41 - <i>Soggetti beneficiari</i> localizzati nelle altre regioni		PMI	25%

6.5 Le agevolazioni nella forma del *Finanziamento agevolato* cui deve essere associato un *Finanziamento bancario*, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del *Decreto FRI*, sono concesse alle imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'articolo 5 del *Decreto FRI* effettuate dalle *Banche finanziatrici*. Al riguardo si precisa che:

- nell'ambito del *Finanziamento*, la quota di *Finanziamento bancario* è fissata in misura non inferiore al 50%;
- le garanzie individuate ed acquisite dalla *Banca finanziatrice* assistono le due componenti di *Finanziamento* (*Finanziamento bancario* e *Finanziamento agevolato*) in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi;
- ai fini della concessione del *Finanziamento* è necessario che la *Banca finanziatrice* abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del *Soggetto Beneficiario*, per sé e per conto della *CDP*.
- il *Finanziamento agevolato* è concesso a un tasso di interesse dello 0,50%;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

e) la durata del *Finanziamento* ha un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del *Progetto* e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di *Finanziamento*.

6.6 L'ammontare complessivo del *Contributo in conto capitale*, del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario* non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall'Allegato A del *Decreto*.

6.7 L'importo dell'aiuto (equivalente sovvenzione lordo) dell'agevolazione concessa nella forma di *Finanziamento agevolato*, corrisponde al valore attualizzato della differenza tra l'importo degli interessi al tasso di riferimento e l'importo degli interessi calcolati al tasso dello 0,5%, per tutta la durata del *Finanziamento agevolato*. Il tasso di riferimento è definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Gli aiuti, erogabili in più rate, e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile alla data di concessione dell'aiuto, calcolato in base alla citata comunicazione della Commissione. Il margine da aggiungere al tasso base è calcolato in base al *rating* delle imprese interessate e alle garanzie offerte. Per la determinazione del tasso di riferimento il *Ministero* predispone un sistema per il calcolo del *rating* dei Soggetti beneficiari basato su un insieme di indici di bilancio, da pubblicare nel sito internet del *Ministero*.

6.8 La concessione delle agevolazioni per le grandi imprese è subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario contro fattuale; l'intensità dell'aiuto è commisurata alla verifica della proporzionalità dell'aiuto stesso. Le modalità di verifica della proporzionalità e dell'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti, sarà effettuata dal *Ministero* in sede di valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base del modello allegato che ogni Grande Impresa partecipante al presente bando sarà tenuta a compilare.

6.9 Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Tabella 1 A dell'Allegato A al *Decreto*) e per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari (Tabelle 2 A e 5 A dell'Allegato A al *Decreto*) l'ammontare dei mezzi apportati dal *Soggetto beneficiario* non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili; a tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il *Finanziamento bancario*.

6.10 I *Soggetti Beneficiari*, in caso di esaurimento delle risorse disponibili nella forma del *Contributo in conto capitale*, possono beneficiare del solo *Finanziamento agevolato*.

6.11 Le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del *Decreto* possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei *Contratti di filiera* o dei *Contratti di distretto* nella forma di *Contributo in conto capitale*. L'eventuale cofinanziamento disposto dalle Regioni e Province autonome, contribuisce al raggiungimento della soglia di intensità massima di aiuto ammissibile per tabella.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

7.1 La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 al presente avviso, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del *Soggetto Proponente* e dei *Soggetti beneficiari*, corredata della documentazione indicata al successivo punto 7.5, è presentata al *Ministero* – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera).

7.2 La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità pubblicate sul sito del Ministero. La domanda presentata con modalità diverse non è considerata valida. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della pec al server del Ministero.

7.3 Le domande di accesso ai *Contratti di filiera* o ai *Contratti di distretto* possono essere presentate entro il 30 settembre alle ore 16.00. Le domande presentate dopo l'ora e la data indicata non sono ritenute ricevibili.

7.4 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) *Programma del Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto* di cui all'Allegato n. 2, sottoscritto dal legale rappresentante del *Soggetto Proponente*, predisposto a cura del *Proponente* e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero *Programma del Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto* ed alla totalità dei *Soggetti beneficiari* in esso coinvolti. Il *Programma* deve evidenziare compiutamente e chiaramente:

- i presupposti e gli obiettivi del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto* proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario;
- il *Soggetto Proponente* e i *Soggetti beneficiari* realizzatori degli interventi;
- l'*Accordo di filiera* o l'*Accordo di distretto*;
- gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
- il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

b) scheda sintetica del *Progetto*, predisposta da ciascun *Soggetto beneficiario* secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, pena l'automatica estromissione dello stesso dal *Programma del Contratto di distretto* e dai relativi benefici con contestuale rideterminazione della spesa ammissibile associata al *Programma*. Il *Soggetto Beneficiario* per il tramite del *Soggetto Proponente* è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda *Progetto* che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;

c) attestazione, comprensiva della valutazione di solidità economico finanziaria resa dalla *Banca finanziatrice* del singolo *Soggetto Beneficiario* della disponibilità a concedere allo stesso un *Finanziamento bancario* per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni;

d) dichiarazione del *Soggetto Beneficiario*, predisposta da ciascun *Soggetto Beneficiario* secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il *Progetto*, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;

e) attestazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al *Soggetto Beneficiario*, iscritto ad albo professionale, con la quale si dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal *Progetto* sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il *Progetto* preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l'attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi;

f) atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun *Soggetto Beneficiario*;

g) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del *Proponente* e di ciascun *Soggetto Beneficiario*, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5;

h) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il *Progetto*;

i) per i distretti rurali ed agroalimentari, provvedimento di riconoscimento del distretto;

j) per le reti d'impresa, copia del contratto di rete;

k) dichiarazione del *Soggetto Proponente* di individuazione della *Banca autorizzata*.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

8.1 Il *Ministero* entro 30 giorni dalla chiusura del bando accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al *Soggetto Proponente*. Il *Ministero* richiede ai *Soggetti Beneficiari*, per il tramite del *Soggetto Proponente*, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

8.2 Il *Ministero* provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle Regioni o alle Province autonome dove sono localizzati i *Progetti*, al fine di acquisire l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di *Contributo in conto capitale*, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera come accolto. Qualora invece il parere dovesse essere negativo, il *Ministero* ne darà comunicazione motivata al *Soggetto Proponente*, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

8.3 Terminata la fase inerente all'accertamento della regolarità e della completezza della documentazione presentata, il *Ministero* provvede a comunicare al *Soggetto Proponente* l'ammissibilità della domanda di accesso o i motivi che ostano all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al *Soggetto Proponente*, il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

8.4 Per le domande ammissibili, il *Ministero* procede ad effettuare, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 8.3, la valutazione della fattibilità tecnico-economica dei *Programmi* e dei *Progetti* sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 7 del *Decreto*, con le modalità specificate al paragrafo 9.

8.5 Per la valutazione di fattibilità tecnico-economica il *Ministero* si avvale di una Commissione da nominarsi con provvedimento del *Ministero* stesso.

8.6 Nell'ambito delle attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, il *Ministero* determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del *Programma*.

8.7 Per il computo dei termini di cui ai punti precedenti non si considera il mese di agosto.

9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI

9.1 La valutazione tecnico-economica del *Programma* e dei *Progetti* è effettuata dalla Commissione di cui al punto 8.6, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun dei seguenti ambiti di valutazione:

- 1) Fattibilità tecnico-economica del *Programma*: punteggio minimo 35;
- 2) Idoneità del *Programma* a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera: punteggio minimo 12;
- 3) Competenze specifiche possedute dai *Soggetti beneficiari* in relazione al *Programma*: punteggio minimo 3;
- 4) Solidità economico-finanziaria dei *Soggetti beneficiari*, riscontrato dalla documentazione predisposta dalla *Banca finanziatrice*: punteggio pari a 10;
- 5) Localizzazione degli interventi;
- 6) Entità del cofinanziamento regionale

	Ambito di valutazione	Punteggio massimo	Punteggio ammissibilità
1	Fattibilità tecnico-economica del <i>Programma</i>	50	35
2	Idoneità del <i>Programma</i> a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera	20	12
3	Competenze specifiche possedute dai <i>Soggetti beneficiari</i> in relazione al <i>Programma</i>	5	3
4	Solidità economico-finanziaria dei <i>Soggetti beneficiari</i> , riscontrato dalla documentazione predisposta dalla <i>Banca finanziatrice</i>	10	10
5-6	Localizzazione degli interventi - Entità del cofinanziamento regionale	15	



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

Totale	100	60
---------------	------------	-----------

9.2 Per gli ambiti di valutazione 1), 2), 3) e 4), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del *Programma* o del *Progetto* del *Soggetto beneficiario*. Per gli ambiti di valutazione 5) e 6) non è previsto punteggio minimo. La soglia di punteggio complessiva che determina l'ammissibilità della proposta di *Contratto di filiera* o di *Contratto di distretto* è pari a 60/100. Tale soglia corrisponde alla somma dei valori conseguiti per gli ambiti di valutazione 1 e 2 e del punteggio medio dei singoli *Soggetti beneficiari* per ogni ambito di valutazione 3), 4), 5) e 6).

9.3 Per l'ambito di valutazione 4), la solidità economico-finanziaria dei *Soggetti beneficiari* sarà valutata sulla base del modello predisposto dalla Banca finanziatrice.

9.4 Per l'ambito di valutazione 5), verrà attribuito un punteggio di 10 punti nel caso in cui la localizzazione degli investimenti ricada in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise. Nel caso in cui la localizzazione ricada invece nelle altre Regioni verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti.

9.5 Per l'ambito di valutazione 6) verrà attribuito un punteggio di 5 punti nel caso in cui l'intervento di un *Soggetto beneficiario* sia assistito da un cofinanziamento regionale.

9.6 Nei seguenti prospetti sono riportati, per ciascun ambito di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione, la scala di valutazione per l'attribuzione del punteggio e il punteggio massimo per ciascun parametro:

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Punteggio max
1. Fattibilità tecnico-economica del <i>Programma</i>	Qualità della proposta e incidenza del <i>Programma</i> per la filiera/distretto di riferimento	Impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo, con particolare riguardo alla promozione del made in Italy e allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile	10
		Adeguatezza dell' <i>Accordo</i> rispetto alle specificità della filiera/distretto e coerenza delle strategie progettuali	10
		Fattibilità tecnica in rapporto alla completezza e coerenza dell'assetto produttivo e della struttura organizzativa	5
	Convenienza economica del <i>Programma</i> di investimenti	Ricadute sui produttori agricoli di base (produzione agricola coinvolta in valore e sulla consistenza numerica dei capi di bestiame).	10



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

		Miglioramento dell'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera	5
		Miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera	5
		Miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi	5

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Punteggio max
2. Idoneità del <i>Programma</i> a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera e di distretto	Coerenza del <i>Programma</i> con gli obiettivi del Contratto di filiera e di distretto	Chiarezza e concretezza degli obiettivi e attendibilità dei risultati attesi	10
		Presenza di più segmenti della filiera/operatori del territorio del distretto tra i beneficiari diretti e indiretti. Presenza di investimenti in aree di montagna.	10

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Punteggio max
3. Competenze specifiche possedute dai <i>Soggetti beneficiari</i> in relazione al <i>Programma</i>	Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal <i>Soggetto beneficiario</i> (titolare e soci dell'impresa), sulla base della pregressa esperienza rispetto alla specifica attività prevista dal <i>Programma</i>	Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti ai <i>Soggetti beneficiari</i> dall'Accordo di filiera/distretto	5



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

9.7 Per gli interventi in tabella 1 A e 2 A dell'Allegato A al *Decreto*, la Commissione di valutazione verifica la conformità con la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale e con le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/20135. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il *Progetto* sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. La Commissione verifica, inoltre, che gli investimenti rispettino i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

9.8 Per i *Programmi* per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito positivo, il *Ministero* approva il *Programma*, così come definito nell'ambito dell'attività di valutazione, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni massime spettanti a ciascun *Soggetto beneficiario*, dandone comunicazione al *Soggetto proponente* e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i *Progetti*.

9.9. Per i *Programmi* per i quali la valutazione dell'ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito negativo, il *Ministero* ne dà motivata comunicazione al *Soggetto proponente*, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9.10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA E DI DISTRETTO

10.1 Il *Soggetto Proponente*, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del *Programma*, presenta la proposta definitiva al *Ministero* e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate. La proposta definitiva di *Contratto di filiera* o di *Contratto di distretto* deve essere comprensiva delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla *Banca autorizzata* sul *Programma* e sui singoli *Progetti*.

10.2 In caso di ragioni debitamente motivate il *Soggetto Proponente* può chiedere una proroga al termine di 90 giorni di cui al punto 10.1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile e la relativa decisione di approvazione del *Programma* è da ritenersi decaduta. La proroga deve essere richiesta prima del termine ultimo di presentazione del *Programma*.

10.3 La *Proposta definitiva* deve essere presentata al *Ministero* – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera), con le stesse modalità di invio di cui al punto 7.2.

10.4 La *Proposta definitiva* deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del *Programma*, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di *Proposta definitiva*, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel *Programma* approvato. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse al *Contratto di filiera* e al *Contratto di distretto* può essere superiore a quello indicato nella comunicazione di approvazione del *Programma* di cui al punto 10.1.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

10.5 La *Proposta definitiva* del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*, sottoscritta dal legale rappresentante del *Soggetto Proponente* e dagli altri *Soggetti beneficiari*, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del *Programma* approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) *Soggetto proponente* e *Soggetti beneficiari*;
- b) *Progetti* previsti;
- c) piano finanziario di copertura del *Programma*, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

10.6 Per ciascun *Soggetto beneficiario*, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:

a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun *Soggetto beneficiario* e relativo *Progetto* definitivo comprendente:

- copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il *Progetto* e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
- per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo regionale/provinciale di riferimento;
- preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzo utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
- certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali;
- copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti;
- per gli interventi immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del *Progetto* (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione;

b) delibera di concessione del *Finanziamento bancario*, con la specifica delle garanzie offerte, rilasciata dalla *Banca finanziatrice* del *Soggetto Beneficiario*, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, riferita esplicitamente al *Progetto* oggetto della domanda di agevolazione ed adottata nel rispetto delle condizioni previste dal *Decreto*;

c) dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del *Progetto*, come prevista dal piano finanziario;

d) risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla *Banca autorizzata* sul *Progetto*;

10.7 Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA

11.1 Il *Ministero* effettua l'attività istruttoria, avvalendosi della relazione della *Banca autorizzata*, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta definitiva. Nel caso in cui il *Ministero* ne ravvisi la necessità, assegna il termine di 15 giorni entro il quale il *Soggetto Proponente* deve fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti. La mancata risposta entro i termini previsti implica l'automatica esclusione del *Progetto*, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

11.2 Il *Ministero* procede a verificare la conformità delle attestazioni della *Banca finanziatrice* con quanto prescritto dalla Convenzione. A tal fine il *Ministero* può richiedere alla *Banca finanziatrice* gli elementi integrativi e i chiarimenti necessari alla suddetta verifica. Così come stabilito all'articolo 9. 5 del *Decreto* il *Ministero* può richiedere - *in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla Banca autorizzata, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della Banca autorizzata, disporrà la cancellazione della predetta Banca autorizzata dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione a CDP e al Soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse, di conferire nuovo incarico ad altra Banca autorizzata.*

11.3 Entro il termine di cui al punto 11.1, il *Soggetto Proponente* deve inviare al *Ministero*, per ciascun *Soggetto Beneficiario*, la conferma delle delibere di concessione del *Finanziamento bancario* rilasciate dalle *Banche finanziatrici*.

11.4 Il *Ministero*, sulla base relazione della *Banca autorizzata*, determina le agevolazioni definitive, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento nell'Allegato A al *Decreto*.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

11.5 Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei *Progetti* si conclude con esito positivo, il *Ministero* approva la proposta definitiva di *Contratto di filiera/distretto*, e trasmette le risultanze entro 10 giorni lavorativi ai *Soggetti proponenti*, alle regioni/province autonome interessate, alle *Banche finanziatrici*, alla *Banca autorizzata*, specificando, per ciascuno dei *Progetti*, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.

11.6 Il *Ministero* comunica al *Soggetto Proponente*, alle regioni/province autonome interessate, alle *Banche finanziatrici* e alla *Banca autorizzata*, le motivazioni per le quali l'istruttoria si conclude con un esito negativo, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

11.7 Entro il medesimo termine di cui al punto 11.5 il *Ministero* trasmette le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di *Finanziamento bancario* a *CDP* che provvede a deliberare il *Finanziamento agevolato* entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, trasmettendo al *Ministero* la relativa delibera di finanziamento.

12. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI DISTRETTO

12.1 Il *Ministero*, acquisite le delibere di *Finanziamento agevolato* di cui al punto 11.7 trasmette al *Soggetto Proponente* la proposta di *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*, redatta sulla base dello schema di contratto da pubblicare sul sito internet del *Ministero*, opportunamente predisposta in relazione allo specifico *Contratto di filiera* o di *Contratto di distretto*, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il termine di 60 giorni dall'approvazione della proposta definitiva di *Contratto di filiera* o di *distretto*.

12.2 L'efficacia del contratto di filiera/distretto è condizionata alla effettiva esibizione al *Ministero*, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei *Progetti* ammessi alle agevolazioni.

12.3 L'intervenuta efficacia del contratto di filiera è comunicata dal *Ministero* al *Soggetto Proponente* e alle *Banche finanziatrici*.

12.4 Fino alla stipula del contratto di *Finanziamento* sia la *Banca autorizzata* sia le *Banche finanziatrici* possono essere sostituite, fermo restando che la *Banca autorizzata* deve comunque coincidere con una delle *Banche finanziatrici* dello specifico *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*. Nel caso di sostituzione della *Banca finanziatrice*, è necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della *Banca finanziatrice* subentrante, nonché da parte di *CDP* in relazione al *Finanziamento agevolato*.

12.5 Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.

13. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

13.1 Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3 la *Banca finanziatrice* provvede a stipulare con il *Soggetto Beneficiario* il contratto di *Finanziamento*, nel rispetto della Convenzione tra il *Ministero* e *CDP*.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

13.2 Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.

14. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

14.1 Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 5 in merito all'ammissibilità delle spese, la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto Beneficiario è rappresentata da:

- a. la data del primo titolo di spesa ammissibile, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività affidate a soggetti esterni;
- b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività svolte direttamente dal Beneficiario stesso, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A .

14.2 Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.

14.3 Fermo restando che gli interventi devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del *Contratto di filiera o del Contratto di distretto*, fatte salve eventuali proroghe, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, se il programma di investimento è stato ultimato con attività affidate a soggetti esterni o la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma è ultimato con attività svolte direttamente, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A.

14.4 Il *Soggetto Beneficiario* comunica al *Ministero*, per il tramite del *Soggetto Proponente*, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal suo procuratore speciale, la data di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest'ultima decorre il periodo di 5 anni di cui all'art. 16 comma 1, lettera b) del *Decreto* durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.

14.5 Il *Soggetto Beneficiario* può chiedere, per il tramite del *Soggetto Proponente*, una proroga per l'ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 3 mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.

14.6 Il *Ministero* istruisce la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento. L'eventuale integrazione della documentazione richiesta dal *Ministero* deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta stessa; quest'ultima interrompe il termine dell'attività istruttoria.

14.7 Nel caso in cui il *Soggetto Beneficiario* non richieda al *Ministero* alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti, ovvero, se la richiesta non è autorizzata dal *Ministero*, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate, fatta salva la verifica dell'organicità e funzionalità dell'intervento ammissibile realizzato.

15. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

15.1 L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di *Finanziamento* di cui al paragrafo 13. Le quote del *Contributo in conto capitale* e del *Finanziamento* sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

15.2 I *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni, per il tramite del *Soggetto proponente*, possono richiedere al *Ministero* una quota, fino al 10% del solo *Contributo in conto capitale*, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

15.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del *Soggetto proponente*, alla *Banca autorizzata* la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal *Contratto di filiera* o dal *Contratto di distretto* sottoscritto.

15.4 La *Banca autorizzata*, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell'istruttoria al *Ministero*, relativamente al *Contributo in conto capitale* e al *Finanziamento agevolato* e, entro il medesimo termine, alla *Banca finanziatrice*, ove non coincidente con la *Banca autorizzata*, relativamente al *Finanziamento agevolato*.

15.5 Il *Ministero*, ricevuta la relazione della *Banca autorizzata* attestante la conformità della realizzazione del *Programma* con le specifiche e le prescrizioni contenute nel *Contratto di filiera* o nel *Contratto di distretto*, effettua tutte le attività istruttorie di competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Compilate le attività istruttorie, ne dà comunicazione alla *Banca autorizzata*, alle *Banche finanziatrici* e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di *Contributo in conto capitale*, alle regioni o province autonome.

15.6 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 15.5, la *Banca finanziatrice*, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di *Finanziamento*, richiede a *CDP* la messa a disposizione della quota di *Finanziamento agevolato*, che viene erogata ai *Soggetti beneficiari* unitamente alla corrispondente quota del *Finanziamento bancario*.

15.7 Il *Ministero* e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il *Contributo in conto capitale* per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla *Banca autorizzata* e alle *Banche finanziatrici*.

15.8 Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota del *Contributo in conto capitale* e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'articolo 18, comma 2, del *Decreto*, dal *Contributo in conto capitale* viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

16. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI

16.1 Gli interventi previsti nel *Progetto* possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del *Ministero*, uno scostamento sostanziale del *Programma* approvato per natura, obiettivi e funzionalità.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

16.2 Sono considerate varianti del *Progetto* tutti i cambiamenti tali da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili, quali, in particolare:

- a) le modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del *Soggetto beneficiario*, nonché le modifiche conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie quali fusioni, scorpori, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda;
- b) le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti;
- c) la modifica della tipologia di aiuto;
- d) le variazioni tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati.

16.3 Il *Proponente* può presentare, al massimo, 6 richieste di variante relative ad uno o più *Soggetti beneficiari*. L'eleggibilità degli investimenti alle agevolazioni decorre dalla data di presentazione al *Ministero* della richiesta di variante, relativa a modifiche tecniche sostanziali del *Progetto*.

16.4 Le varianti del *Progetto* sono richieste dal *Soggetto Beneficiario* per il tramite del *Soggetto Proponente* e approvate dal *Ministero* sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla *Banca autorizzata* in ordine, a seconda della fattispecie della variante, alla verifica della congruità tecnico economica degli interventi e alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal contratto di *Finanziamento*, con la seguente procedura:

- a) il *Proponente* presenta alla *Banca autorizzata* una relazione descrittiva delle varianti richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi;
- b) la *Banca autorizzata* valuta la relazione di cui al punto precedente entro 30 giorni dal suo ricevimento; a conclusione dell'attività istruttoria, redige una relazione tecnica in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, all'eventuale permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni e/o alla congruità tecnico-economica e al mantenimento degli obiettivi previsti dal *Contratto di filiera* o dal *Contratto di distretto*, da rilasciare entro lo stesso termine al *Proponente*. L'eventuale integrazione, da parte del *Proponente*, della documentazione, richiesta dalla *Banca autorizzata*, deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- c) il *Proponente* presenta al *Ministero* la richiesta di variante con allegata la relazione tecnica rilasciata dalla *Banca autorizzata*. Il *Ministero* effettua l'attività istruttoria della richiesta di variante entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e ne comunica l'esito al *Soggetto beneficiario*, per il tramite del *Proponente*, alla *Banca autorizzata*, alla *Banca finanziatrice* e a *CDP*.

16.5 Non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del *Progetto* in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per *Soggetto Beneficiario* di cui al punto 5.2. Le spese oggetto di variante sono eleggibili dalla data di presentazione al *Ministero* della richiesta di variante.

16.6 In caso di mancata approvazione della variante, qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del *Ministero* di mancata approvazione, le relative agevolazioni sono revocate.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

16.7 Nelle more dell'approvazione della variante da parte del *Ministero* non si può procedere all'erogazione delle agevolazioni relative all'intervento oggetto della variante stessa.

16.8 Non sono considerate, di norma, varianti del *Progetto*, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del *Ministero*, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i quali il *Soggetto beneficiario* possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:

- a) sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;
- b) il *Beneficiario* dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del *Progetto* e /o siano coerenti con gli obiettivi del *Contratto di distretto* e il termine per la realizzazione degli investimenti.

16.9 Le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera di cui al precedente punto 16.8 sono comunicati direttamente dal *Soggetto beneficiario*, per il tramite del *Proponente*, alla *Banca autorizzata*, per gli investimenti di competenza, congiuntamente alla presentazione della domanda di erogazione dei *Finanziamenti*.

16.10 In ogni caso, il *Soggetto beneficiario* può chiedere al *Ministero*, per il tramite del *Proponente*, preliminare conferma dell'ammissibilità delle variazioni al *Progetto*. In questo caso, il *Ministero* effettua l'attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente punto 16.4, lettera c).

16.11 La *Banca autorizzata* segnala al *Ministero* le variazioni del *Progetto* al momento della presentazione della relazione finale di spesa.

16.12 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto al *Progetto* approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.

16.13 Rientrano nella fattispecie delle varianti "cambio di *Beneficiario*" tutte le modifiche societarie che intervengono successivamente alla stipula del *Contratto di distretto* e che riguardino modifiche della ragione sociale e della denominazione sociale del *Soggetto Beneficiario* o che siano conseguenti a operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda. Ogni variazione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del *Ministero*.

16.14 Il *Soggetto proponente* può richiedere al *Ministero*, a seguito dell'intervenuto recesso di uno o più *Soggetti beneficiari*, l'autorizzazione al subentro di nuovi *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni di cui al presente avviso. Il subentro è consentito esclusivamente per un rapporto di 1 a 1, quindi per ogni *Soggetto beneficiario* che recede, potrà essere consentito il subentro di un solo nuovo soggetto beneficiario. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più *Soggetti beneficiari* e deve essere accompagnata da:

- a) una relazione, redatta dalla *Banca autorizzata*, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il *Programma* approvato e con i relativi obiettivi;
- b) la delibera, ove previsto, di concessione del *Finanziamento bancario* in favore del *Soggetto beneficiario* subentrante.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

16.15 La relazione di cui al punto 16.14, lett. a) deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il *Ministero* provvede a trasmettere la relazione alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il *Progetto*, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Nel caso in cui le regioni o le province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera come accolto. Qualora invece il parere dovesse essere negativo, il *Ministero* ne darà comunicazione motivata al *Soggetto proponente*, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla ricezione del parere della regione o provincia autonoma, effettua l'istruttoria della richiesta e in caso di esito positivo, approva la variazione del *Programma* e ne dà comunicazione alla *Banca autorizzata*, alla *Banca finanziatrice*, a CDP e alla regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del *Ministero* inerente l'intervenuta approvazione del subentro, *CDP* delibera il relativo *Finanziamento agevolato*

16.16 Ottenuta l'approvazione al subentro, il *Soggetto beneficiario* sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*.

16.17 Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del *Soggetto Beneficiario* subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*.

16.18 Ai fini della approvazione della variante relativa alla localizzazione territoriale degli investimenti, il *Soggetto beneficiario* presenta alla *Banca autorizzata* una relazione illustrativa delle motivazioni alla base della richiesta. Alla relazione deve essere allegata la documentazione attestante la disponibilità dell'immobile, nonché la documentazione tecnica ed urbanistica necessaria alla *Banca autorizzata* per l'analisi istruttoria di competenza.

16.19 Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel *Contratto di filiera* o nel *Contratto di distretto* sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun *Contratto di filiera* o *Contratto di distretto*. 15.19 In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più *Progetti*, il *Ministero* verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del *Programma* oggetto del *Contratto di distretto*. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili del *Programma* risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.

16.20 In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più *Progetti*, il *Ministero* verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del *Programma* oggetto del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili del *Programma* risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse.

17. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI

17.1 Il *Proponente* trasmette, per conto del *Soggetto beneficiario*, la domanda di erogazione relativa allo stato finale degli interventi del *Progetto* alla *Banca autorizzata* entro e non oltre 3 mesi dalla loro



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

ultimazione o, per gli interventi già ultimati alla data di stipula del contratto di *Finanziamento*, entro e non oltre 3 mesi da quest'ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del *Ministero* ai sensi del successivo paragrafo 18.

17.2 La *Banca autorizzata* redige, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione, la relazione finale sugli interventi realizzati e la trasmette, entro lo stesso termine, al *Ministero*. L'eventuale integrazione della documentazione da parte del *Proponente* deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.

17.3 Il *Ministero*, ricevuta dalla *Banca autorizzata* la relazione finale:

- a) dispone ogni opportuno accertamento sull'avvenuta realizzazione *Programma* e dei *Progetti* del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*;
- b) provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al *Soggetto beneficiario*;
- c) adotta il provvedimento di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul *Progetto* realizzato.

17.4 L'eventuale integrazione della documentazione da parte del *Proponente*, richiesta dal *Ministero* in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dal *Decreto*, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

17.5 Al fine di garantire la partecipazione del *Soggetto beneficiario* al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al punto 17.3, lettera a) e la relazione finale, sono portati a conoscenza del *Soggetto beneficiario* stesso.

17.6 A seguito della concessione definitiva, il *Ministero* e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al *Contributo in conto capitale*, quanto eventualmente ancora dovuto ai *Soggetti beneficiari*, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

17.7 Per il *Finanziamento agevolato*, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito al punto 6.6 del presente avviso, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

17.8 Il *Ministero* comunica, entro 5 giorni dalla sua adozione, il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni alla *Banca autorizzata*, alle *Banche finanziatrici*, a CDP e alle regioni o province autonome interessate.

18. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

18.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall'articolo 16 del *Decreto*.

18.2 Il *Ministero* può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei *Soggetti beneficiari* nei seguenti ulteriori casi:

- a) mancato raggiungimento *degli* obiettivi, del *Progetto* anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

- b) variazioni sostanziali del *Progetto* senza la preventiva approvazione del *Ministero*;
- d) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del *Progetto*, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
- e) qualora il *Soggetto beneficiario* modifichi l'oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel *Progetto*;
- f) falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l'ottenimento delle agevolazioni;
- g) qualora il *Soggetto beneficiario* non consenta, nei modi e termini previsti dal *Contratto di filiera* o dal *Contratto di distretto*, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
- h) previa contestazione dell'inadempienza, con l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il *Proponente* non invii, per conto del *Soggetto beneficiario*, la dichiarazione di monitoraggio annuale o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 2 del *Decreto*;
- i) cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*;
- j) sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, contenente una sanzione di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo;
- l) condanna definitiva a carico dei legali rappresentanti e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei direttori tecnici per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, reati edilizi, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare incluso la frode commerciale che non vengano senza indugio sostituiti;
- m) applicazione di una misura ovvero accertamento di un tentativo d'infiltrazione mafiosa o mancato rilascio da parte della competente Prefettura della relativa Informativa Antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 anche per uno soltanto dei soggetti sottoposti a controllo antimafia;
- n) qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del *Programma*;
- o) qualora il *Soggetto beneficiario* rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni.

18.3 L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal *Ministero* al *Proponente*; quest'ultimo può produrre, per conto dei *Soggetti beneficiari*, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni elemento informativo ritenuto utile per chiarire le situazioni suscettibili di determinare la revoca delle agevolazioni. L'eventuale integrazione, da parte del *Proponente*, della documentazione richiesta dal *Ministero* deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

18.4 Il *Ministero*, valutati gli eventuali elementi informativi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, ovvero il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al *Proponente*, alla *Banca autorizzata*, alla *Banca finanziatrice* e a *CDP*.

18.5 La revoca delle agevolazioni comporta, per il *Contributo in conto capitale*, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il *Finanziamento agevolato*, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito al punto 6.6 del presente



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

avviso, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

18.6 In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il *Contributo in conto capitale*, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del *Soggetto beneficiario* di cui al presente avviso, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

18.7 In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il *Finanziamento agevolato*, nel caso in cui l'importo del *Finanziamento agevolato* concedibile al *Soggetto beneficiario* a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal *Ministero*. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al *Soggetto beneficiario* dovranno essere restituite dal *Soggetto beneficiario* a semplice richiesta della *Banca finanziatrice*, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

18.8 La restituzione, da parte del *Soggetto beneficiario*, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al punto 18.4 o dalla effettiva comunicazione dell'importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.

18.9 Per tutto quanto non espressamente previsto nel *Decreto* e nel presente avviso in materia di revoca delle agevolazioni, si rimanda al relativo contratto di *Finanziamento* stipulato con le *Banche finanziatrici*.

19. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI

19.1 Ai fini del monitoraggio del *Programma* agevolato, il *Soggetto proponente*, a partire dalla data di sottoscrizione del *Contratto di filiera* o del *Contratto di distretto*, si fa carico di inviare periodicamente al *Ministero* e alla *Banca autorizzata* le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei *Soggetti beneficiari*, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei *Progetti*. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al *Soggetto beneficiario* inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

19.2 In ogni fase e stadio del procedimento il *Ministero* può disporre controlli e ispezioni sui *Soggetti beneficiari*. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della *Progetto* con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

19.3 Il *Ministero*, in ogni fase e stadio del procedimento può disporre controlli sull'attività delle *Banche autorizzate* e sulla regolarità dei procedimenti.

19.4 La *Banca autorizzata* è abilitata, ai fini degli adempimenti di competenza, a svolgere verifiche e controlli, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dove è realizzato l'investimento, sullo stato di avanzamento degli interventi e sulla documentazione presentata dal *Soggetto Beneficiario*.

19.5 Il *Soggetto beneficiario* ha l'obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del *Progetto*.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Allegato	Spese ammissibili
All. 1	Schema domanda di accesso al <i>Contratto di filiera/distretto</i>
All. 2	Scheda <i>Programma</i> del <i>Contratto di filiera/distretto</i>
All. 3	Scheda <i>Progetto</i> del <i>Soggetto beneficiario</i>
All. 4	Dichiarazione del <i>Soggetto beneficiario</i> relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il <i>Progetto</i>
All. 5	Ulteriori dichiarazioni del <i>Soggetto Beneficiario</i>
All. 6	Modello scenario contro fattuale per Grandi Imprese



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)